

richiamate non risultavano giustificate alla luce dei principi di necessità e proporzionalità.

REGIONE UMBRIA — INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI CIRCA IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI IDONEI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE

Nell'aprile 2009, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Presidente della Regione Umbria le proprie considerazioni in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla Delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 550/08 e dalla conseguente Determina dirigenziale n. 4439/08, relative rispettivamente all'individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento degli organismi idonei all'erogazione dei servizi di consulenza aziendale e alla disciplina di dettaglio degli adempimenti amministrativi. Sulla base della disciplina risultante da tali atti, al soggetto richiedente si prescrive di assicurare *i)* la disponibilità di un responsabile, appositamente nominato, in possesso di un titolo di studio pertinente con la funzione direttiva e con le materie oggetto di consulenza, che abbia maturato una esperienza lavorativa almeno quadriennale nel campo della consulenza aziendale; *ii)* la disponibilità di uno staff tecnico costituito da almeno tre unità dipendenti, distaccate o convenzionate ovvero associate, in possesso di titolo di studio pertinente con le materie oggetto di consulenza; *iii)* tre sedi aperte al pubblico per un minimo di cinque giorni alla settimana, che assicurino un'adeguata copertura territoriale corrispondente ad almeno cinque comuni nell'ambito dei quali siano presenti complessivamente non meno di 4000 aziende; *iv)* idonea certificazione ai sensi della norma ISO 9001.2000.

L'Autorità ha ritenuto che tali requisiti configurassero barriere amministrative non rispondenti al principio di proporzionalità, il cui unico effetto era quello di determinare una ingiustificata restrizione all'accesso al mercato. Più specificamente, l'Autorità ha ribadito il proprio consolidato indirizzo secondo cui la previsione di requisiti particolarmente rigidi non solo può determinare una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato, ma può al contempo favorire ingiustificatamente gli operatori già attivi nel settore attraverso la preventiva individuazione di specifiche prerogative unicamente o prevalentemente ad essi riferibili.

Alla luce di tali osservazioni, l'Autorità ha valutato la citata delibera in contrasto con i principi concorrenziali in quanto, in primo luogo, risultava sproporzionato l'obbligo in capo al responsabile dell'organo erogatore dei servizi di consulenza di possedere

esperienza professionale o lavorativa pari a otto o cinque anni in caso di conseguimento del diploma di perito o agrotecnico ovvero di laurea in agraria. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto eccessivi i due anni di esperienza richiesti per svolgere le mansioni di tecnico, nonché la previsione in ordine alla disponibilità delle tre sedi che coprano almeno cinque comuni nei quali siano attive almeno quattro mila aziende, in quanto eccessivamente onerosa per i soggetti che intendano entrare nel mercato di riferimento.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Nel luglio 2009, l'Autorità ha formulato al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dagli artt. 2, comma 2, e 8, della legge n. 264/91 recante "*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*". In particolare, l'articolo 2 della legge prevede che l'attività di consulenza sia esercitata da imprese o società autorizzate dalla Provincia al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico; mentre l'articolo 8 prescrive delle tariffe minime e massime per l'esercizio di tale attività di consulenza.

L'Autorità ha ritenuto che le menzionate disposizioni normative risultano in contrasto con i principi concorrenziali in quanto l'utilizzazione di strumenti regolamentari che limitano il numero dei soggetti ammessi ad operare nel settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può determinare distorsioni della concorrenza che non trovano una adeguata giustificazione in alcuna esigenza di carattere generale, creando un'ingiustificata posizione di rendita a beneficio degli operatori già presenti nel mercato.

In relazione alla fissazione di un tariffario minimo e massimo, l'Autorità ha ribadito poi il proprio consolidato indirizzo secondo cui la fissazione di tariffe obbligatorie non risponde all'esigenza di garantire la qualità dei servizi prestati e la correttezza professionale degli operatori nei confronti dei consumatori.

MODIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO DEI SOGGETTI PRIVATI ABILITATI AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

Con due successivi interventi ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, il primo nel gennaio e il secondo nel maggio 2009, l'Autorità ha formulato le proprie

osservazioni in merito a quanto previsto nel testo del D.L. n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09.

In particolare l'Autorità ha ritenuto che il comma 7-*bis* dell'art 32, prevedendo quale misura minima di capitale sociale un importo non inferiore ai 10 milioni di euro, interamente versato, per l'iscrizione nell'apposito albo di soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi, nonché la nullità dell'affidamento del servizio qualora l'ente affidatario non possieda il requisito finanziario suddetto, potesse risultare distorsivo della concorrenza, atteso che esso determina una netta discriminazione tra operatori della riscossione a prevalente partecipazione pubblica e operatori a capitale privato, sui quali soltanto incombe l'obbligo di adeguare il proprio capitale sociale al livello minimo di 10 milioni di euro.

Nel secondo intervento segnalatorio, l'Autorità ha inoltre individuato come preferibile l'introduzione di più classi operative, ciascuna caratterizzata da una diversa soglia di capitale minimo, in modo da consentire anche ad operatori di minori dimensioni finanziarie di poter svolgere le attività di accertamento e riscossione per enti locali di dimensioni minori. Una simile soluzione garantirebbe la presenza di soglie minime di capitale proporzionate all'attività di riscossione ed accertamento concretamente svolta dagli operatori sul mercato.

REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE PARTITE DI VINO DESTINATE AD OTTENERE LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (D.O.C. E D.O.C.G.).

Nel giugno 2009, l'Autorità ha trasmesso al Parlamento e al Governo alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle restrizioni della concorrenza derivanti dall'articolo 13, comma 2 della legge n. 164/92 recante *“Nuova disciplina delle denominazioni d'origine”* ai sensi del quale l'analisi chimico-fisica delle partite di vino è effettuata, su richiesta degli interessati, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Tale previsione ha istituito un sistema in virtù del quale i produttori vinicoli che intendano ottenere il riconoscimento della denominazione protetta sono tenuti a conseguire la certificazione chimico-fisica fornita dalla Camera di Commercio, ovvero da un laboratorio di analisi enologiche selezionato da questa.

Al riguardo, l'Autorità ha osservato che un siffatto criterio, nella misura in cui impedisce ai produttori vinicoli di selezionare liberamente e sull'intero territorio

nazionale il laboratorio di analisi enologiche e di accedere al mercato delle certificazioni enologiche aveva una valenza chiaramente anticoncorrenziale. Più specificamente, l'Autorità ha ritenuto che una simile limitazione non appariva giustificata da alcuna esigenza tecnica legata al procedimento di certificazione, né dall'intento di garantire e tutelare adeguati livelli di qualità delle produzioni protette, avendo invece come unica conseguenza quella di creare una barriera all'ingresso sul mercato delle certificazioni D.O.C. e D.O.C.G. dei prodotti vinicoli.

Indagini conoscitive

INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Nel gennaio 2009 è stata conclusa l'indagine conoscitiva volta a verificare lo stato del recepimento dei principi concorrenziali in materia di servizi professionali nei codici deontologici di 13 collegi e ordini professionali (architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili).

L'indagine era stata avviata in seguito all'entrata in vigore della c.d. riforma Bersani (decreto legge n. 223/2006) in materia di servizi professionali che aveva sancito la derogabilità dei tariffari minimi e fissi, la possibilità di diffondere pubblicità e di organizzare l'attività professionale mediante società multi-disciplinari. Tale riforma concedeva agli ordini e collegi professionali di adeguare i rispettivi codici deontologici alla disciplina liberalizzata definita nel citato decreto legge e dichiarava espressamente abrogate le disposizioni regolamentari e legislative in contrasto con la liberalizzazione.

I risultati dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato che la maggior parte degli organismi di controllo deontologico, sia pur con positive eccezioni, sta resistendo all'introduzione dei principi concorrenziali e di liberalizzazione introdotti dalla riforma Bersani. La liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, la possibilità di fare pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari non sono considerate come importanti opportunità di crescita, bensì come un ostacolo allo svolgimento della professione.

Alcuni ordini, come l'Ordine dei Geometri, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, l'Ordine dei periti industriali e l'Ordine dei Farmacisti, anche a

seguito del confronto avuto con l'Autorità, hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali. Altri, tuttavia, hanno mostrato resistenze, anche fondate sull'idea che il professionista sia ancorato al rispetto del "decoro" della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l'applicazione delle tariffe minime.

Alcuni ordini (notai, geologi e psicologi, oltre ai giornalisti) ancora oggi prevedono, nei rispettivi codici deontologici, l'applicazione delle tariffe minime o fisse per la remunerazione delle prestazioni professionali.

Altri ordini operano, infine, un rinvio formale all'articolo 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso (così avvocati, architetti, ingegneri), senza rinviare tuttavia anche all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della riforma Bersani, con ciò omettendo di evidenziare l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.

A giudizio dell'Autorità, la nozione di decoro dovrebbe essere inserita, invece, nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i comportamenti economici dei professionisti. Un compenso alto può essere decoroso per una prestazione di alto contenuto professionale ed economico, ma indecoroso per una prestazione poco complessa, resa in modo superficiale o di bassa rilevanza economica.

Alcuni codici deontologici esaminati dettano, in materia di pubblicità, disposizioni piuttosto restrittive, segno di una forte resistenza al recepimento dei principi *antitrust*. Particolarmente restii a introdurre i principi concorrenziali in tale materia sono apparsi gli ordini degli avvocati, dei notai, degli architetti, degli ingegneri, dei medici e odontoiatri, degli psicologi e dei geologi. Altri ordini, tra cui il nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Collegio dei geometri, il Collegio dei periti industriali e l'Ordine dei farmacisti, hanno invece adeguato i rispettivi codici di condotta alle osservazioni formulate dall'Antitrust nel corso dell'indagine, eliminando le limitazioni relative ai mezzi di diffusione delle pubblicità e al contenuto delle pubblicità, tra cui i limiti del decoro e della dignità della professione. Solo geometri e periti industriali hanno infine previsto espressamente la facoltà di diffondere messaggi pubblicitari comparativi.

Alcuni ordini vietano ai propri iscritti di pubblicizzare i compensi (avvocati e notai), altri di utilizzare determinati mezzi di diffusione (ad esempio, geologi). Inoltre alcune categorie hanno previsto un potere di controllo autorizzatorio e preventivo (avvocati, psicologi, medici e odontoiatri, ingegneri, geologi), mentre la legge Bersani si limita a prevedere una verifica successiva alla diffusione del messaggio pubblicitario. In alcuni codici è stata infine prevista la facoltà o l'obbligo di trasmissione della pubblicità, contestuale o successiva alla diffusione, all'organismo di controllo deontologico (farmacisti, psicologi, geologi, avvocati per i messaggi diffusi sul web).

L'Autorità ha rilevato inoltre che la non corrispondenza di molti codici deontologici ai principi concorrenziali è anche agevolata dalla normativa vigente, giacché il citato decreto Bersani n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione (legge n. 248/2006), a differenza dell'originaria versione, si limita, infatti, a prevedere la non obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, lasciando intendere che esse potrebbero essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di prezzi per i professionisti. Secondo i principi *antitrust*, invece, anche le tariffe di riferimento costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto sono idonee ad uniformare i comportamenti economici degli iscritti.

Anche il potere di verifica sulla pubblicità attribuito agli ordini (ugualmente non previsto nel testo dell'originario decreto legge) può essere utilizzato per limitare l'uso della leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti.

L'Autorità, pertanto, ha ritenuto opportuno un intervento del legislatore volto ad emendare il decreto legge n. 223/2006, prevedendo l'abolizione delle tariffe minime o fisse e l'abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini.

Nell'ottica di favorire la più ampia liberalizzazione dei servizi professionali l'Autorità ha ribadito come occorra prevedere percorsi più agevoli di accesso alle professioni, auspicando a tal proposito che il legislatore preveda, là dove possibile, l'istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l'abilitazione all'esercizio della professione. Anche il periodo di tirocinio dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto, ove in concreto possibile, nell'ambito degli stessi corsi di studio.

L'Autorità ha auspicato infine che il legislatore – alla stregua di interventi già realizzati negli ultimi anni, tra cui, ad esempio, la liberalizzazione del passaggio di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni - intervenga anche per rimuovere le riserve di attività tutte le volte in cui l'affidamento in esclusiva di una determinata attività non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti garantita.

SERVIZI VARI

Inottemperanze

NEW MOTORS/RAMO DI AZIENDA DI CANELLA AUTO e T.T. HOLDING/T&M CAR

Nell'ottobre 2009, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società TT Holding S.p.a., società a capo di un gruppo di imprese attive nella vendita al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e dei relativi ricambi, nonché nella fornitura di servizi post vendita (assistenza, manutenzione e riparazione), due procedimenti istruttori per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazioni. Le operazioni hanno riguardato l'acquisizione del ramo d'azienda della società Canella Auto Srl e il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo della società T&M Car S.r.l. In particolare, la prima operazione si è concretata nell'acquisizione da parte di TT Holding S.p.a. mediante la propria controllata New Motors Spa del ramo di azienda di Canella Auto Srl, avvenuta mediante un contratto di affitto di durata pluriennale; la seconda operazione è consistita nell'acquisizione, da parte di TT Holding Spa, del controllo esclusivo di T&M Car Srl, avvenuto mediante l'acquisto, dalla società giapponese Toyota Tsusho Corporation, della frazione di capitale (51%) non ancora in possesso di TT Holding S.p.a. medesima.

L'Autorità ha considerato che entrambe le operazioni in questione, comportando, rispettivamente, l'acquisto del controllo di parte di un'impresa e l'acquisto del controllo di un'impresa, costituiscono una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge 287/90. Le stesse risultano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90. Al 31 dicembre 2009 le due istruttorie sono in corso.

Segnalazioni

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E DI CONTROLLO PER LE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI AI SENSI DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (REGIONE ABRUZZO)

Nel gennaio 2009, l'Autorità ha trasmesso le proprie considerazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 al Presidente della Regione Abruzzo in merito alla deliberazione della Giunta regionale n. 517/07, relativa alle procedure di autorizzazione e di controllo per le emissioni degli impianti autorizzati nel Testo Unico Ambientale (D. lgs 152/06). La suddetta delibera prevede, in particolare, che all'Agenzia Regionale di Tutela Ambientale (ARTA) sia attribuito il compito di controllare le emissioni degli impianti autorizzati dalla Regione e che i medesimi controlli siano a carico del soggetto interessato secondo tariffe pubbliche e predeterminate; tale delibera, inoltre, dispone che il controllo effettuato dall'ARTA sostituisca i controlli periodici che il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a svolgere per il proprio impianto ove tale controllo si verifichi prima dei citati controlli periodici.

In proposito, l'Autorità ha evidenziato alcune perplessità di natura anticoncorrenziale con riferimento al fatto che i controlli effettuati dall'ARTA nell'esercizio delle funzioni pubbliche siano eseguiti a carico del gestore dell'impianto interessato secondo tariffe prestabilite, con potenziale alterazione degli equilibri competitivi nel mercato interessato. Tale circostanza, infatti, è in grado di influenzare le scelte economiche del gestore stesso, inducendolo potenzialmente ad evitare o a procrastinare il più possibile la fase di c.d. autocontrollo fino alla successiva procedura di controllo effettuata dall'ARTA, non ricorrendo, quindi, alla prestazione di liberi professionisti o di imprese nel settore. L'Autorità ha anche rilevato che una possibile soluzione a tale criticità potesse rinvenirsi nella sostituzione del controllo amministrativo svolto dall'ARTA da parte dell'autocontrollo effettuato dai gestori degli impianti, tenuto peraltro conto del fatto che la procedura di controllo pubblicistico è sostanzialmente analoga a quella cd. di autocontrollo.

COMUNE DI TIRANO (SO) - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Nel febbraio 2009, a seguito di una richiesta di parere formulata dal Comune di Tirano l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, le proprie considerazioni sulla possibilità di introdurre contingentamenti numerici per il rilascio

delle autorizzazioni all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel citato Comune.

L'Autorità ha sottolineato come il mantenimento di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali di somministrazione di alimenti e bevande fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisca la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l'evoluzione dell'offerta nel settore economico interessato.

L'Autorità ha altresì ricordato l'imminente recepimento della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, la quale vieta di subordinare il rilascio di un'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una domanda di mercato, ma prevede anche che gli stessi regimi autorizzatori debbano considerarsi derogatori ed eccezionali, ed essere via via sostituiti con sistemi di verifica e controllo *ex post*.

Alla luce di ciò, l'Autorità ha auspicato che l'amministrazione si astenesse dall'individuare meccanismi che limitassero il numero di soggetti attivi nell'attività economica in oggetto. Contestualmente, si è anche provveduto a inviare una lettera al Presidente della Giunta Regionale Lombardia, sottolineando come il combinato disposto dell'art. 8, commi 1 e 3 della L. R. Lombardia n. 30/03 e dell'art. 12, comma 6 della Delibera Giunta Regione Lombardia si prestasse ad alterare le dinamiche concorrenziali nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

COMUNE DI MESSINA – GESTIONE DELLE ENTRATE

Nel febbraio 2009, l'Autorità, a seguito della richiesta del relativo parere, ha formulato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, le proprie considerazioni al Comune di Messina in merito all'affidamento di servizi di gestione delle entrate ad una società a capitale misto pubblico – privato, nella quale il socio privato era stato scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

L'Autorità ha osservato che, con la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, il tema della scelta del socio privato nelle società a capitale misto ha assunto notevole criticità dal punto di vista concorrenziale, posizionandosi tra le due ipotesi simmetricamente opposte dell'affidamento diretto secondo modalità *in house* e dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del solo servizio.

L'Autorità, in linea con gli orientamenti nazionali e comunitari in materia, ha ritenuto conforme alle regole di concorrenza l'esperimento da parte degli Enti locali di una gara con procedure ad evidenza pubblica, finalizzata non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche allo stesso affidamento dell'attività da svolgere. Infatti, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere del 18 aprile 2007, n. 456, e successivamente confermato dalla Commissione Europea nella Comunicazione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) del 5 febbraio 2008, è coerente con i principi di tutela della concorrenza l'affidamento diretto ad una società mista costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati, da rendere almeno in via prevalente a favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche — tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l'amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa — allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara. Pertanto, nel caso di specie, l'Autorità ha ritenuto coerente con i principi di tutela della concorrenza l'affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate a favore della società mista costituita dal Comune di Messina.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IMMOBILIARI INTEGRATI DA PARTE DI EQUITALIA

Nel maggio 2009, l'Autorità ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze alcune considerazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 in merito alla possibilità, per la società Equitalia, di affidare i servizi immobiliari integrati connessi alla riscossione direttamente all'Agenzia del Territorio, attraverso una procedura *cd. in house providing*.

In via preliminare, l'Autorità ha evidenziato la necessità di distinguere fra i compiti specificatamente attribuiti dall'ordinamento all'Agenzia del Territorio (quali, ad es. l'esecuzione delle formalità ipotecarie richieste dall'agente di riscossione, il rilascio gratuito a quest'ultimo dell'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relativi a specifici beni) e i servizi che fanno parte di un ampio e differenziato mercato rappresentato dall'elaborazione dei dati catastali. Con specifico riferimento a questi ultimi, l'Autorità ha osservato che il mercato legato all'elaborazione dei dati catastali si

compone di diverse attività, molte delle quali hanno avuto origine in conseguenza di specifici servizi attivati dalla stessa Agenzia del Territorio. In particolare, in tale ambito sono resi, fra gli altri, servizi aventi ad oggetto le relazioni patrimoniali immobiliari e l'aggiornamento delle stesse, la visura legale, il monitoraggio immobiliare, la consultazione e il monitoraggio di atti pregiudizievoli, la preparazione e il deposito di note di trascrizione, iscrizione e annotazione nonché la richiesta e il ritiro di copie e di certificati.

L'Autorità ha ritenuto che nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza, qualora un'Amministrazione intenda usufruire di tali servizi forniti sul mercato essa debba reperirli attraverso procedure ad evidenza pubblica, al fine di evitare una limitazione della concorrenza nel settore dell'informazione ipocatastale e nei servizi ad esso connessi.

AGEVOLAZIONI FISCALI NEL MERCATO DELL'EROGAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Nel giugno 2009, l'Autorità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni al Parlamento e al Governo in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 280, della legge n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007), così come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge n. 244/07 (legge finanziaria per il 2008), inerente ai regimi di agevolazioni fiscali relativi alla fornitura dei progetti di ricerca e di sviluppo. Secondo la disposizione richiamata, le imprese che commissionano progetti di ricerca ad enti di ricerca privati possono godere di un credito d'imposta fino al valore del 10% degli oneri sostenuti; il valore del credito di imposta, invece, è pari al 40% nei casi in cui i costi di ricerca e sviluppo sono *“riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca”*.

L'Autorità ha osservato che la disposizione richiamata incentiva i soggetti interessati allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo a rivolgersi alle università e agli enti pubblici di ricerca, in quanto tale disposizione garantisce un vantaggio fiscale maggiore agli operatori che si rivolgono ad enti di ricerca pubblici o università per l'erogazione di progetti di ricerca rispetto agli operatori che si rivolgono ad enti di ricerca privati.

Tenuto conto che la discriminazione è idonea a falsare ingiustificatamente la concorrenza tra operatori presenti nel mercato della fornitura dei progetti di ricerca e sviluppo, l'Autorità ha auspicato che essa venisse modificata in modo che da eliminare ogni forma di discriminazione fiscale tra operatori che commissionano le ricerche ad enti privati, da una parte, e ad enti pubblici, dall'altra, con la conseguenza che tra gli enti che erogano tali ricerche venga introdotto un regime effettivamente concorrenziale.

Al fine di realizzare tale regime concorrenziale, l'Autorità ha, infine, suggerito la possibilità di prevedere un meccanismo selettivo finalizzato ad individuare sia gli enti di ricerca pubblici e privati sia le università le cui attività di ricerca svolte in favore delle imprese possono costituire titolo per il credito di imposta in questione.

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NELLA REGIONE CALABRIA

Nel luglio 2009, l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, le proprie osservazioni al Governo e al Presidente della Regione Calabria in merito alle restrizioni della concorrenza derivanti dall'articolo 15 della legge della Regione Calabria n. 15/92 recante *"Disciplina dei beni di proprietà della Regione"*. In particolare l'Autorità si è soffermata sull'articolo 15, comma 2, della legge che, in materia di concessione di beni demaniali, prevede il ricorso alla gara solo qualora vi siano più richieste dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni.

In proposito, l'Autorità ha ribadito, innanzitutto, la necessità che la procedura di gara per l'affidamento delle concessioni costituisca la regola, almeno per le concessioni contrattuali, e non rivesta invece carattere eventuale. Ciò al fine di garantire la concorrenza per il mercato che costituisce il più valido strumento di apertura alla concorrenza dei settori in cui vi sia stata una limitazione del numero di soggetti ammessi ad operare. L'Autorità ha altresì sottolineato l'importanza che la selezione del concessionario risulti sempre informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e si concluda con un provvedimento adeguatamente motivato.

Con specifico riferimento a quanto disposto dall'articolo 15 sopra citato, che prevede il rinnovo automatico alla scadenza delle concessioni marittime, l'Autorità ha inteso sottolineare la necessità di individuare condizioni di affidamento e rinnovo delle concessioni per le attività marittime idonee ad evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza. In tale ottica, l'Autorità ha ritenuto che la previsione del rinnovo

automatico alla scadenza di una concessione avente durata pari a sei anni risultava suscettibile di restringere la concorrenza, non stimolando gli operatori ad offrire prestazioni adeguate sotto il profilo economico e qualitativo all'amministrazione, né a fornire migliori condizioni di servizio agli utenti.

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel luglio 2009, l'Autorità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e all'Assessore regionale all'ambiente e ai lavori pubblici alcune osservazioni, in merito alle restrizioni della concorrenza derivanti dal combinato disposto dell'articolo 20 della legge regionale n. 14/02 e dall'articolo 3, lett. c) del Decreto del Presidente della Regione n. 374/04, in tema di criteri di selezione dei candidati da invitare alle procedure ristrette.

Al riguardo, l'Autorità ha inteso sottolineare come la previsione dell'attribuzione di un punteggio al criterio dell'idoneità organizzativo-dimensionale dell'impresa, crescente in funzione del numero di dipendenti dell'impresa iscritti presso l'INPS della Regione Friuli Venezia Giulia, risultasse avere un contenuto potenzialmente limitativo della concorrenza in quanto traducendosi in criteri restrittivi per la selezione delle imprese, non commisurati all'oggetto e all'effettivo valore della prestazione messa a gara.

L'Autorità ha evidenziato, infatti, che le previsioni in esame non apparivano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, né sembravano idonee a selezionare la migliore offerta per lo svolgimento del servizio. Al contrario il loro effetto era quello di favorire gli operatori localizzati in una certa area geografica, coincidente con il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, escludendo ingiustificatamente numerose altre imprese.

PROVINCIA DI TRENTO – REQUISITI MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE PER LE DICHIARAZIONI ICEF

Nel settembre 2009, l'Autorità ha trasmesso al Presidente della Provincia Autonoma di Trento e al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le proprie considerazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione del Disciplinare recante “*Disposizioni per*

l'accreditamento dei soggetti cui affidare l'incarico per la compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle Dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché della raccolta, del controllo e della trasmissione alle competenti strutture provinciali delle domande per gli interventi agevolativi", allegato sub A) della delibera della Giunta Provinciale n. 636/2005. L'intervento dell'Autorità ha riguardato, in particolare, il servizio di raccolta delle dichiarazioni ICEF - Indicatore Condizione Economica Familiare, un indicatore a carattere provinciale utilizzato ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi provinciali.

Al riguardo, la legge della Provincia Autonoma di Trento n. 2/97 prevede che *"il sistema per le valutazioni delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti interventi agevolativi possa essere applicato nei diversi settori, anche avvalendosi dei Comuni e degli altri Enti Pubblici, nonché attivato, previa convenzione, in relazione alla particolare tipologia con organi sociali, creditizi ed altri soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico amministrativa"*. Tra questi ultimi, possono operare i soggetti in possesso dei requisiti per l'accreditamento ed il convenzionamento previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 636/2005 e successive modifiche.

In tale conteso, l'Autorità ha tuttavia rilevato che l'articolo 3 del Disciplinare allegato sub A) alla richiamata Delibera n. 636/2005, introducendo, tra i requisiti minimi di accreditamento delle imprese incaricate di procedere alla compilazione delle dichiarazioni ICEF, l'obbligo per le stesse di garantire la copertura del servizio risultava idoneo ad incidere sulle corrette dinamiche concorrenziali nel mercato della prestazione dei servizi di assistenza fiscale.

L'Autorità ha, inoltre, evidenziato, richiamando un proprio consolidato indirizzo, che l'impostazione di un sistema di selezione e accreditamento delle imprese incentrato unicamente sulla presenza territoriale dell'operatore economico limita la possibilità di ingresso di nuovi operatori, ostacolando iniziative e localizzazioni ulteriori rispetto a quelle esistenti, a svantaggio dei consumatori.

L'Autorità ha altresì ritenuto che la scelta effettuata dalla Provincia di selezionare le imprese con dimensione organizzativa maggiore non potesse essere in alcun modo giustificata dalla necessità di assicurare elevati standard qualitativi, atteso che non è possibile valutare detti standard esclusivamente sulla base della presenza sul territorio

di un'organizzazione. Conseguentemente, per il corretto funzionamento del mercato ha auspicato l'adozione di una normativa provinciale che si limiti ad indicare criteri oggettivi e trasparenti di valutazione delle imprese da selezionare.

ORARI DI APERTURA DELLE FARMACIE

Nell'ottobre 2009, l'Autorità ha formulato alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti da talune previsioni contenute nella legge regionale n. 2 del 23 marzo 1984 in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi farmaceutici. In particolare, tale legge prevede che "L'orario ordinario di apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto urbane che rurali è stabilito rispettivamente in quaranta e trentacinque ore diurne settimanali, equamente distribuite in cinque giorni della settimana, tenendo conto di un intervallo giornaliero per riposo pomeridiano" (articolo 2, comma 1). Inoltre, la stessa legge dispone che "Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina dell'apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna U.S.L. (...), sentiti il Comune ove ha sede la farmacia, il sindacato provinciale dei titolari di farmacia e l'ordine provinciale dei farmacisti. (...)" (articolo 10, comma 1).

In proposito, l'Autorità, coerentemente con quanto già espresso in passato, ha ribadito che, se apparivano giustificati orari (e turni) minimi di vendita, in quanto tesi ad assicurare l'obiettivo di interesse pubblico della piena reperibilità dei prodotti farmaceutici, i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i propri servizi oltre detti orari (e turni) minimi apparivano restringere ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie e - a partire dalla legge n. 248/06 che ha liberalizzato la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione - la concorrenza tra canali distributivi. Più specificamente, l'Autorità ha sottolineato che la preclusione ai farmacisti della facoltà di prestare il servizio al di là degli orari (e turni) minimi prefissati costituiva un ostacolo all'adozione di strategie differenziate a seconda delle caratteristiche della domanda nell'ambito territoriale di ubicazione delle singole farmacie e, quindi, all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori. L'Autorità ha ritenuto, inoltre, ugualmente ingiustificata, e anche discriminatoria, la norma che prevedeva un limite massimo di orario di apertura settimanale per le farmacie rurali (per le quali il

limite è pari a 35 ore settimanali) inferiore a quello stabilito per le farmacie urbane (per le quali il limite è pari a 40 ore settimanali).

Un ulteriore elemento di problematicità è stato riscontrato, infine, nella previsione che riconosceva un potere consultivo agli organismi rappresentativi dei farmacisti nella definizione delle deroghe ai limiti massimi di apertura al pubblico delle farmacie. Al riguardo, l'Autorità ha ribadito che la natura di associazioni di imprese di tali entità comporta il rischio che i pareri in tema di orari possano essere volti a mantenere l'uniformità dell'attività degli associati, precludendo l'iniziativa autonoma ed individuale del farmacista che richiede la deroga a tali limiti.

Sulla base di ciò, l'Autorità ha auspicato una modifica delle norme segnalate in senso conforme ai principi concorrenziali.

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Abusi

GARGANO/CORSE ACI

Nel giugno 2009, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato ai sensi degli articoli 81 e 82 del Trattato Ce nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia (ACI), disponendo l'obbligatorietà degli impegni presentanti dalla stessa ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, e chiudendo l'istruttoria senza accertare l'infrazione. L'istruttoria era stata avviata alla luce di alcune segnalazioni, ricevute da Gargano Corse, FIAS e Salerno Corse, secondo le quali le regole per l'accesso e per l'esercizio delle attività nel settore dell'automobilismo sportivo e la loro concreta applicazione determinavano una discriminazione a discapito delle altre società ed associazioni sportive automobilistiche concorrenti, provocando in alcuni casi la loro esclusione da tali attività. Secondo le segnalanti, inoltre, l'ACI avrebbe abusato del monopolio attribuitole nella veste di federazione di riferimento per l'automobilismo sportivo agonistico, riservando a sé attività economiche e riconoscendo alle proprie società controllate vantaggi ed esclusive, quali i diritti d'immagine e televisivi dello sport automobilistico, l'organizzazione e la promozione di gare automobilistiche.